



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.10.2008
COM(2008) 608 definitivo

2006/0145 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

relativo agli additivi alimentari

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

relativo agli additivi alimentari

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006)0428 def. - 2006/0145(COD)]:	28 luglio 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	25 aprile 2007
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	10 luglio 2007
Data di trasmissione della proposta modificata:	24 ottobre 2007
Data dell'accordo politico:	17 dicembre 2007
Data di adozione della posizione comune:	10 marzo 2008
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura:	8 luglio 2008

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La Commissione ha annunciato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM (1999) 719 def.) la sua intenzione di aggiornare e semplificare la normativa comunitaria in vigore riguardante gli additivi alimentari (azione 11 del Libro bianco). Gli obiettivi di questa proposta sono:

- semplificare la legislazione sugli additivi alimentari creando uno strumento unico che raccolga principi, procedure e autorizzazioni;

- conferire alla Commissione le competenze d'esecuzione per aggiornare l'elenco comunitario degli additivi alimentari autorizzati;
- consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per la valutazione della sicurezza degli additivi alimentari;
- varare un programma per una nuova valutazione degli additivi alimentari esistenti;
- imporre una domanda di autorizzazione per gli additivi alimentari costituiti da organismi geneticamente modificati, contenenti tali organismi, o prodotti a partire da tali organismi a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

- Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura un testo consolidato che contiene una serie di emendamenti al testo della posizione comune. Il testo costituisce l'esito dei negoziati tra il Consiglio, il PE e la Commissione. Si tratta di emendamenti di natura prevalentemente tecnica, che sono conformi, in linea di massima, ai principi fondamentali della proposta originale e contribuiscono a consolidare tali principi. Particolare interesse rivestono gli emendamenti che impongono di indicare sull'etichetta possibili effetti nocivi sul comportamento dei bambini associati a talune colorazioni degli alimenti. Altri chiariscono l'interazione tra il proposto regolamento sugli additivi alimentari e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e precisano che l'uso di additivi alimentari ottenuti con diversi processi di produzione o da diverse materie prime impone una nuova valutazione della sicurezza. Altri emendamenti rafforzano il principio di precauzione e chiariscono ulteriormente il concetto di "non indurre in errore il consumatore".
- La Commissione accetta tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Il risultato della seconda lettura in sede di Parlamento europeo è stato assai soddisfacente.

5. CONCLUSIONI

In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato